



COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
Provincia di Reggio Emilia

Regolamento Comunale
per l'installazione e l'esercizio degli impianti
di telecomunicazione per telefonia mobile.

Approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. ____ del _____

INDICE

- Art. 1 - Campo d'applicazione
- Art. 2 - Obiettivi e finalità
- Art. 3 - Programma comunale degli impianti e criteri per la localizzazione
- Art. 4 - Modalità e procedure di autorizzazione del programma annuale e degli interventi relativi a nuovi siti
- Art. 5 - Siti sensibili ed aree controindicate
- Art. 6 - Caratteri tipologico estetici e ambientali degli impianti fissi: prescrizioni e divieti
- Art. 7 - Documentazione tecnico amministrativa da produrre per l'autorizzazione all'installazione
- Art. 8 - Modalità di pubblicizzazione
- Art. 9 - Provvedimenti che abilitano l'installazione e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile
- Art. 10 - Impianti mobili di telefonia mobile
- Art. 11 - Procedure per impianti mobili di telefonia mobile
- Art. 12 - Comunicazioni
- Art. 13 - Interventi e adempimenti relativi agli impianti esistenti
- Art. 14 - Modifica di impianti esistenti
- Art. 15 - Risanamento e bonifica visiva di impianti esistenti
- Art. 16 - Dismissione/cessazione di impianti
- Art. 17 - Formazione e aggiornamento del Catasto degli impianti fissi per la telefonia mobile
- Art. 18 - Sanzioni
- Art. 19 - Spese istruttorie
- Art. 20 - Informazione
- Art. 21 - Norme di rinvio ad altri provvedimenti

Art. 1 - Campo d'applicazione

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell' art. 8, comma 6 della L. 22 febbraio 2001 n. 36 "*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*", della L.R. 31/10/2000, n. 30 "*Norme per la tutela dell'ambiente dall' inquinamento elettromagnetico*" e successive modifiche e integrazioni, in attuazione degli artt. 8 - 12 della legge regionale medesima e nell'esercizio dell'autonomia assegnata all'Ente Locale dal vigente quadro ordinamentale e dallo Statuto comunale.

Il presente regolamento si applica agli impianti per la telefonia mobile e degli altri apparati radioelettrici per telecomunicazioni compresi gli impianti a basso livello di emissione come micro celle, picocelle e similari installati nel territorio del Comune di Montecchio Emilia.

Il presente Regolamento si applica, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 2 anche se realizzati da altri Enti Pubblici, ivi compresi le Forze Armate e le Forze di Polizia, a meno che non vengano dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità oppure non siano stati attivati a seguito dell'attivazione di uno stato di emergenza nel territorio o diretti alla difesa nazionale.

Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli apparati di radioamatori e gli impianti di diffusione radiotelevisiva

Art. 2 - Obiettivi e finalità

Con il presente regolamento il Comune di Montecchio Emilia intende descrivere i processi autorizzativi, attuativi e di coordinamento atti a completare la vigente normativa con particolare riferimento a L. 22 febbraio 2001 n. 36 e s.m.i., L.R. 31/10/2000, n.30 e s.m.i., D.Lgs. 259/2003 e s.m.i., in modo da uniformare la propria azione amministrativa ai seguenti obiettivi generali:

- a) minimizzazione dell'esposizione all'inquinamento elettromagnetico connesso alle installazioni per la telefonia mobile;
- b) perseguimento del principio di cautela, in applicazione del principio di precauzione di cui all'art.174, paragrafo 2 del Trattato Istitutivo dell'Unione europea (Maastricht);
- c) minimizzazione dei fattori di inquinamento visivo a carico del paesaggio extraurbano e urbano derivante dai predetti impianti, con particolare riferimento alla tutela dei ricettori a tal riguardo sensibili;
- d) semplificazione amministrativa e integrazione con gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale;
- e) equità e imparzialità nei confronti dei gestori dei servizi di telefonia mobile, cui devono essere garantite pari opportunità per l'esercizio delle concessioni ottenute dallo Stato, nel riconoscimento del carattere di pubblico interesse intrinseco ai servizi erogati;
- f) trasparenza degli atti e informazione alla cittadinanza;
- g) monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche degli impianti, con le modalità stabilite di concerto con Arpa, per garantire il costante rispetto dei valori di emissione previsti dalla normativa vigente.

Art. 3 – Programma comunale degli impianti e criteri per la localizzazione

L'Amministrazione Comunale individua quelle aree del territorio definite come preferenziali per l'installazione degli impianti e quelle controindicate come specificato nella Legge Regionale L.R. n. 30/2000.

I risultati cartografici di tali classificazioni, sintetizzati in una mappa delle localizzazioni, contengono l'indicazione di tutte le installazioni presenti e le ubicazioni ottimali ad ospitare le nuove stazioni radio base per la telefonia mobile richieste con i piani di sviluppo dagli operatori, come previsto nella Legge Regionale L.R. 30 del 31/10/2000. La mappa delle localizzazioni, contenente sia gli impianti attivi che quelli eventuali in fase di progetto, è parte integrante del presente Regolamento ed è riportata nell'"ALLEGATO A MAPPA DELLE LOCALIZZAZIONI".

La Mappa delle Localizzazioni può contenere:

- a) localizzazione degli impianti esistenti;
- b) eventuali programmi di sviluppo delle compagnie richiedenti;
- c) sintesi delle soluzioni individuate dal Comune;
- d) siti sensibili

La mappa delle localizzazioni può essere aggiornata in funzione dell'evoluzione della normativa, per intervenute esigenze tecniche, nonché per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi.

La mappa delle localizzazioni inoltre può essere aggiornata a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati annualmente dai gestori.

Tali individuazioni vengono supportate da considerazioni di carattere tecnico, attraverso simulazioni, elaborazioni revisionali o misure puntuali, nel rispetto dell'assetto normativo nazionale e regionale.

L'eventuale installazione degli impianti in siti diversi dalla Mappa delle Localizzazioni, pertanto in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione e fermo restando che le microcelle e i ponti radio non devono essere inseriti nei piani di sviluppo delle reti, dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

Le aree e gli immobili o impianti di proprietà o in possesso della pubblica amministrazione (statale, regionale, provinciale, comunale, ecc.) o altri enti pubblici, ad esclusione dei "siti sensibili" di cui all'art. 5 del presente Regolamento, sono da considerarsi quali aree maggiormente idonee all'installazione degli impianti e quindi preferenziali nella redazione e negli aggiornamenti della mappa delle localizzazioni.

Al fine di ridurre l'impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo, è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni e preferibilmente in aree non densamente abitate anche con l'obiettivo di ridurre il numero dei siti complessivi, compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.

Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.

Nelle aree non edificate, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:

- privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
- evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

Art. 4– Modalità e procedure di autorizzazione del Programma Annuale e degli interventi relativi a nuovi siti previsti dal Programma

Di norma entro il 31 marzo di ogni anno gli operatori interessati presentano al Comune i propri programmi di sviluppo delle reti in modo da consentire la modifica o integrazione del regolamento comunale vigente.

I programmi di sviluppo delle reti, possono contenere sia le previsioni di aree per lo sviluppo delle nuove installazioni che proposte puntuali di localizzazione.

La presentazione dei programmi annuali delle installazioni degli impianti deve essere corredata da:

- 1) planimetria georeferenziata con l'ubicazione dei siti già in servizio nel territorio comunale, compresi ponti radio e microcelle;

- 2) planimetria georeferenziata con la proposta delle aree e degli eventuali siti individuati per la localizzazione degli impianti;
- 3) eventuale documentazione tecnica a supporto di differente collocazione rispetto alle aree già individuate come idonee.

L'Amministrazione Comunale ha il compito di:

- a) verificare se nei programmi sono inserite localizzazioni diverse da quelle già approvate;
- b) valutare la documentazione riguardante le motivazioni tecniche di richieste diverse da ambiti già approvati;
- c) valutare periodicamente necessità di monitoraggio aggiuntive sia su nuovi siti che su localizzazioni già approvate.

L'Amministrazione Comunale può chiedere una volta sola entro il 30 aprile di ogni anno integrazioni alla documentazione presentata. Il ricevimento della richiesta di integrazioni sospende i termini di cui al comma precedente che riprendono a far data dalla consegna delle integrazioni. Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta nei termine di 30 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta, il programma verrà archiviato.

L'Amministrazione Comunale provvede quindi a pubblicazione del programma come da articolo 8 del presente regolamento e ad acquisire il parere di ARPA e AUSL con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

Passati i 45 gg dalla pubblicazione l'Amministrazione Comunale provvede a valutare eventuali memorie e documenti pervenuti da Associazioni, portatori di interessi o singoli cittadini, provvede poi a valutare la necessità di predisporre istanze di monitoraggio aggiuntive a quanto richiesto nelle procedure autorizzative e procede quindi al rilascio dell'atto di assenso, che nel caso di nuove localizzazioni, dovrà essere preceduto da un nulla osta del Consiglio Comunale.

Il programma approvato dall'Amministrazione Comunale funge da Piano Comunale e da autorizzazione per l'avvio del procedimento di installazione e modifica impianti.

Eventuali Autorizzazioni ed integrazioni nel piano annuale di singole domande su siti puntuali verranno affrontate con tempi e modi diverse da quanto descritto nel presente articolo, solo se a fronte della produzione da parte del gestore di una relazione tecnica che spieghi la necessità di agire con tempistiche diverse da quelle indicate, l'Amministrazione Comunale ritenga tali motivazioni fondate effettivamente su urgenti necessità di copertura del servizio offerto dal gestore in accordo ad obiettivi e finalità espresse nell'art.2 del presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale può con delibera di Giunta provvedere in un qualsiasi momento e senza necessità di informare preventivamente altri enti portatori di interessi, procedere nella approvazione di un piano di controllo e verifica o di una richiesta di monitoraggio specifico da condividere e far realizzare da ARPA.

Nella determinazione di eventuali affitti, si procederà a privilegiare il "Protocollo d'Intesa con operatori su canoni di locazione impianti telefonia mobile" siglato da ANCI con i maggiori operatori.

Art. 5 – Siti sensibili ed aree controindicate

Non verranno comunque approvate le previsioni e le installazioni di impianti in zone comprese entro i 200 metri dal perimetro esterno della superficie occupata dai ricettori sensibili ovvero entro i 50 metri dal perimetro esterno della superficie occupata da aree controindicate. Qualora vi sia l'impossibilità di usufruire di una delle soluzioni individuate dal Comune, si ritiene infatti che sia possibile salvaguardare le esigenze di copertura del servizio sul territorio, anche senza permettere l'accesso alle suddette aree.

Si definiscono ricettori sensibili

- 1) gli edifici destinati a strutture sanitarie ed assistenziali con degenza, nonché le aree classificate dal vigente PSC-RUE come "attrezzature sanitarie";

- 2) gli edifici e le aree destinati ad attrezzature scolastiche, ivi comprese quelle destinate alla prima infanzia;–

Si definiscono aree con vincoli di tipo paesaggistico e storico e quindi controindicate:

- 3) gli edifici di valore storico architettonico e monumentale;
- 4) le aree appartenenti a SIC-ZPS o alla rete Natura 2000
- 5) le aree del territorio comunale di valorizzazione e recupero dei corsi d'acqua;
- 6) le aree soggette al vincolo archeologico.

Il divieto di cui ai punti 3-6 non riguarda gli eventuali impianti microcellulari da collocare sugli edifici ed aree di valore storico, architettonico e monumentale quando non si determini alcuna influenza sulla percezione visiva del manufatto edilizio, rientrando in tale ipotesi, in particolare, l'inserimento degli apparati all'interno di insegne di attività commerciali o terziarie autorizzate negli edifici in questione.

Art. 6 – Caratteri tipologico estetici e ambientali degli impianti fissi: prescrizioni e divieti

Per ogni impianto o installazione – sia relativamente ai supporti, che ai corpi emittenti, che agli shelters e ai cabinet outdoors, - deve essere perseguito il massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano

Si ricorda che l'installazione di impianti su edifici aventi la copertura in cemento – amianto non è concessa a meno della bonifica della copertura con imprese autorizzate prima dell'installazione

Non sono consentite, di norma, a meno di documentate esigenze legate alle caratteristiche del sito, strutture tirantate per gli impianti fissi su palo o su copertura di edificio.

Oltre che sui ricettori di cui all'art. 5 il divieto di installazione di nuovi impianti può essere esteso anche alle relative zone in prossimità, sia quando si tratti di beni gravati dal vincolo di tutela indiretta, come previsto dal D.lgs. 42/04 sia quando su conforme e motivato parere del Settore Urbanistica e Edilizia Privata sia valutato come inaccettabile il grado di intrusione visiva provocato dall'installazione.

Art. 7 – Documentazione tecnico amministrativa da produrre per l'autorizzazione all'installazione

Ogni istanza finalizzata alla realizzazione di una nuova installazione fissa di telefonia mobile in un determinato sito, a meno delle esclusioni previste per le soluzioni individuate dal Comune deve essere corredata della seguente documentazione:

a) Caratteristiche del sito e dell'impianto

- .1 Progetto dell'impianto in scala 1:200 (con planimetria e prospetti delle installazioni a terra e in quota);
- .2 Inserimento fotografico da almeno due punti di vista, e comunque dai punti di vista ritenuti più significativi ai fini di una adeguata valutazione sull'inserimento nel contesto urbanistico di riferimento, urbano o extraurbano;
- .3 Altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;
- .4 Carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;
- .5 Cartografia aggiornata in scala 1:2000, (catastale, ovvero, quando disponibile, costituente estratto della cartografia relativa al PSC-RUE), con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico), nonché di altri impianti radianti (per telefonia mobile, per diffusione radiotelevisiva ecc.);
- .6 Rapporto non tecnico di sintesi dell' intervento proposto, con i seguenti contenuti:
 - riassunto delle caratteristiche radioelettriche dell'impianto, con indicazione dei valori di campo elettrico generati a carico degli edifici esistenti più esposti in funzione delle direzioni di irradiazione e dei valori di fondo;
 - indicazione, lungo gli assi di irradiazione principali, delle altezze massime e minime rispetto alle sorgenti e dal suolo, nonché delle distanze massime in senso

longitudinale e in senso trasversale, in cui in base ai calcoli sono da ritenersi raggiunti o superati i valori di 20 V/m, di 6 V/m e 3V/m nelle condizioni di esercizio e di massima potenza da assumere a riferimento per la valutazione dei parametri radioelettrici di competenza dell'ARPA e dell'AUSL, e per la valutazione dell'eventuale vincolo all'uso del territorio, di competenza del Comune;

- specificazione degli accorgimenti e/o interventi proposti per la mitigazione visiva e dei risultati attesi.

Inoltre per antenne da installare su edifici:

a.7 Planimetria della copertura dell'edificio in scala 1:100, corredata di prospetti verticali e sezione significativa in scala 1:100 del tetto e dell'ultimo piano dell'edificio, con il posizionamento delle antenne, con specificazione delle destinazioni d'uso del piano sottostante alla copertura;

a.8 Dichiarazione relativa alla copertura con riferimento al fatto che sia costituita o no da materiali in cemento-amianto;

a.9 Qualora l'impianto sia proposto in area assoggettata ad autorizzazione paesaggistica, il gestore dovrà inoltre allegare la documentazione prevista ai sensi di legge per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal comune di Montecchio Emilia e che costituisce provvedimento separato e preliminare al rilascio dell'autorizzazione all'installazione dell'impianto.

b) Caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale

- .1 banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
- .2 scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico);
- .3 direzioni di puntamento rispetto al nord geografico, numero di trasmettitori e potenza in Watt dei canali per cella per ogni direzione di puntamento;
- .4 diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredata dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
- .5 relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;
- .6 valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di induzione;
- .7 valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.

Nel caso di impianti microcellulari dovrà essere prodotta, oltre a quanto previsto al punto precedente, la seguente documentazione riferita ad ogni sito:

- .8 lunghezza sbraccio;
- .9 inserimento fotografico;
- .10 prospetti verticali in scala opportuna (1:50 o 1:100) con indicazione della presenza di eventuali portici;
- .11 pianta in scala 1:100 riportante nel raggio di 20 m dal trasmettitore le destinazioni d'uso dei luoghi in cui sia prevista permanenza prolungata di persone (abitazioni, negozi, bar con relative aree di ristoro all'aperto, edicole, etc.), dovendo la planimetria essere completata con l'indicazione delle distanze e altezze dei luoghi specificati;
- .12 stime dei valori di campo generati in corrispondenza delle zone ritenute a permanenza prolungata in prossimità dell'antenna (interno edicola, negozi ed abitazioni, etc.);
- .13 In particolare, per impianti previsti in ambiente interno deve essere presentata in scala adeguata (1:50 o 1:100) la pianta del/i locale/i interessati dalla/e installazione/i con indicato il punto ove viene collocato il trasmettitore comprensiva dei locali confinanti (sezioni orizzontali e verticali).

c) Dichiarazione di asseverazione del progettista abilitato di cui all'art 8 comma 9 della LR 30/00 così come modificata dalla LR 30/02.

d) Titolo di disponibilità dell'immobile e legittimazione ad intervenire sull'immobile

- Il Concessionario interessato alla realizzazione dell'installazione deve fornire copia del contratto in base al quale ha la disponibilità dell'immobile, porzione immobiliare o struttura su cui intende realizzare l'installazione; ovvero, deve attestare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione) la natura del titolo giuridico – proprietà, affitto, comodato d'uso, concessione o altro - in base al quale ha in disponibilità l'immobile, porzione immobiliare o struttura su cui intende intervenire, per la dimostrazione del possesso del titolo ad effettuare legittimamente l'intervento richiesto.

L'abilitazione all'intervento di cui alla precedente lett. c) si intende comunque ed in tutti i casi ottenuta fatti salvi i diritti del proprietario, nonché di qualsiasi altro soggetto terzo.

La perdita della concessione di esercizio del servizio di telefonia da parte del Concessionario comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della LR 30/2000.

Ai fini della tutela della segretezza dei dati industriali il gestore può organizzare gli elaborati di progetto in più fascicoli, in modo da mantenere separati i dati per i quali può richiedere, formalmente, l'esonero dalla pubblicizzazione. Non sarà comunque possibile escludere dalla pubblicizzazione il progetto architettonico della stazione radio base e le stime circa i livelli di campo elettrico generati dall'impianto

Art. 8 - Modalità di pubblicizzazione

La presentazione delle singole domande dei siti puntuali, così come la presentazione del programma annuale è soggetta a pubblicizzazione.

I titolari di interessi pubblici e privati, i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati possono prendere visione delle richieste. Il termine per la presentazione di osservazioni e memorie è fissato in gg. 45, dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico.

Il Comune dà notizia dell'avvenuta presentazione delle domande dei nuovi siti puntuali attraverso un quotidiano ad ampia diffusione locale e affissione di avviso al pubblico all'albo pretorio con espressa indicazione che nel termine di 45 gg. ogni cittadino, le associazioni e i comitati portatori di interessi collettivi o diffusi possono presentare memorie e documenti che debbono essere valutati dall'amministrazione nelle procedure di rilascio del provvedimento autorizzatorio. In caso di installazioni nel territorio di Villa Aiola, copia dell'avviso è inviata al Consiglio di Quartiere, al fine di consentire loro sia una adeguata informazione ai residenti interessati, sia la presentazione di osservazioni e/o proposte di localizzazioni alternative in aree limitrofe ritenute più idonee, in grado, comunque, di garantire le esigenze di copertura evidenziate dai gestori.

I gestori, al momento della presentazione delle domande relative alle singole installazioni devono espressamente indicare quali dati della documentazione tecnica non possono essere diffusi, così come previsto dalla vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale.

Art. 9 - Provvedimenti che abilitano l'installazione e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile

L'installazione di nuovi impianti fissi per telefonia mobile può intervenire a seguito di:

- Autorizzazione;
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
- Comunicazione di Installazione.

L'istanza di autorizzazione, concernente l'installazione e la messa in esercizio degli apparati e impianti per la telefonia mobile presentata ai sensi dell'art. 8 della L.R. 30/00, può intervenire nell'ambito del procedimento relativo all'autorizzazione del Programma annuale del presente Regolamento;

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività e la Comunicazione di installazione sono presentate al RUP e sono assoggettati al provvedimento autorizzativo appropriato alla consistenza edilizia dell'intervento proposto, in conformità a quanto previsto dagli strumenti urbanistici.

Nel caso il nuovo impianto, installato ai sensi del presente articolo, risultasse difforme rispetto a quanto comunicato, ovvero non risultasse conforme alle prescrizioni e divieti di cui al presente Regolamento o ancora le emissioni elettromagnetiche da esso generate determinassero il superamento dei limiti di legge e valori di attenzione il Comune notifica al gestore un atto di diffida per la riconduzione dell'impianto a conformità.

Per sopraggiunta grave e non sanabile incompatibilità di natura urbanistica il Comune, con provvedimento motivato, può revocare l'autorizzazione rilasciata. In tal caso, se disponibili, il Comune potrà indicare aree pubbliche in cui l'installazione possa essere rilocalizzata.

La perdita della concessione di esercizio del servizio di telefonia da parte del Concessionario comporta l'automatica decadenza di ogni titolo abilitativo all'esercizio dell'impianto.

Art. 10 – Impianti mobili di telefonia mobile

L'installazione di impianti mobili è consentita, ai sensi dell' art. 12 della L.R. 30/2000:

- a) a servizio di manifestazioni temporanee;
- b) per garantire il servizio in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso già identificato;
- c) per garantire il servizio in seguito alla dismissione di un impianto da delocalizzare, su richiesta del Comune.

Sono da considerarsi impianti mobili quelli collocati su supporto carrellato mobile o comunque facilmente rimovibile.

E' comunque inammissibile la previsione di impianti mobili nelle ubicazioni vietate.

La documentazione da allegare per l'acquisizione degli assensi e dei pareri finalizzati all'installazione di un impianto mobile, deve comprendere, oltre alla asseverazione del progettista prevista dall'art.8, comma 9 della L.R.31.10.2000, n. 30, la seguente documentazione:

A) per quanto riguarda il Comune:

- a) descrizione del tipo di iniziativa o delle motivazioni che richiedono l'installazione e relativa durata, corredata dei tempi di installazione dell'impianto mobile;
- b) localizzazione dell'impianto su cartografia aggiornata in scala 1:2000;
- c) parere favorevole dell'ARPA/AUSL ai sensi dell'art. 17 della LR 44/1995;

B) per quanto riguarda l'ARPA/AUSL

Caratteristiche del sito

- a) Progetto dell'impianto in scala 1:200;
- b) Altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;
- c) Carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;
- d) Cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico).

• Caratteristiche radioelettriche e valutazioni strumentali

- e) banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
- f) scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
- g) direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di canali di trasmissione per cella per ogni direzione di puntamento;
- h) diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
- i) relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;

- j) valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in presenza di altri impianti di teleradiocomunicazione;
- k) valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.

Art. 11 - Procedure per impianti mobili di telefonia mobile

Per l'installazione temporanea di impianti mobili di telefonia mobile il concessionario, fermi restando i divieti del presente regolamento, deve depositare comunicazione del proprio proposito al Comune con almeno 45 giorni di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di allestimento, allegando alla comunicazione:

- la documentazione e le informazioni di cui all'articolo precedente.
- il parere integrato ARPA/AUSL favorevole che il proponente avrà preventivamente acquisito a propria cura, previa conforme domanda direttamente inoltrata agli Organi predetti.

Copia della comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa al Settore Urbanistica ed Edilizia che, nel termine di 30 giorni, può comunicare l'inidoneità della collocazione proposta e chiedere una diversa localizzazione ovvero formulare specifiche prescrizioni. L'installazione temporanea è approvata con atto della Giunta Comunale, comprensivo delle controdeduzioni alle eventuali osservazioni presentate e delle eventuali richieste aggiuntive di monitoraggio puntuale e monitoraggio in continuo per 20-30giorni in prossimità del o dei siti ritenuti maggiormente significativi;

L'impianto mobile può restare in opera per un arco temporale non eccedente i sei mesi, comprensivi dei tempi di allestimento e smontaggio. Decorso tale termine, in assenza di eventuali proroghe, la mancata rimozione dell'impianto mobile si configura come installazione non autorizzata e come tale soggetta alle sanzioni previste al successivo art. 18.

Prima dell'inizio delle attività connesse all'installazione dell'impianto mobile deve essere depositata dal concessionario idonea garanzia sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa.

La fideiussione deve:

- prevedere una penale di 250,00 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di rimozione dell'installazione prevista sull'autorizzazione, con copertura fino a sei mesi di ritardo;
- prevedere clausole che riservino al Comune la comunicazione al soggetto prestatore della garanzia dell'intervenuto perfezionamento delle condizioni per lo svincolo della fideiussione;
- prevedere clausole secondo cui, in caso di mancato ricevimento da parte del soggetto garante - entro 30 giorni dalla scadenza del periodo coperto dalla garanzia dell'autorizzazione del Comune allo svincolo della fideiussione, ne comportino l'automatico incameramento nelle casse comunali.

L'installazione dell'impianto mobile oggetto di comunicazione in assenza della prestazione della garanzia configura la fattispecie di installazione non autorizzata di sorgente di radiazioni non ionizzanti ed è soggetta come tale alle sanzioni di cui all'art. 18.

Art. 12 – Comunicazioni

I concessionari sono tenuti a comunicare al Comune ed ad ARPA, entro 30 giorni dall'esecuzione, l'intervenuta realizzazione dei seguenti interventi:

- a) ultimazione delle opere relative all'installazione di nuovi impianti fissi, comunque autorizzati, comprese le delocalizzazioni per risanamento;
- b) messa in esercizio degli impianti stessi, con specifica delle caratteristiche definitivamente attivate (potenza, canali e tilt).
- c) esecuzione di interventi di riconfigurazione o di risanamento con specifica delle caratteristiche definitivamente attivate (potenza, canali e tilt).

Alle comunicazioni di cui alle lett. b) e c) deve essere allegata documentazione fotografica, in formato elettronico, relativa all'intervento realizzato.

Per le fattispecie di cui alle lett. a) e b), ove tra le due fasi intervenga un intervallo temporale non eccedente le tre settimane, è possibile effettuare un'unica comunicazione, nel termine di un mese dalla messa in esercizio.

I termini di comunicazione sono abbreviati per interventi eseguiti nel mese precedente alla presentazione del Programma annuale di cui all'art. 3, c. 1 lett. j): in tale ipotesi le comunicazioni devono essere comunque effettuate non oltre la data di presentazione del Programma.

I concessionari sono tenuti a rispondere, entro 60 giorni, alle richieste di chiarimenti in merito ai rispettivi impianti mosse dall'Amministrazione.

Art. 13 – Interventi e adempimenti relativi agli impianti esistenti

Gli interventi sugli impianti esistenti oggetto delle disposizioni del presente regolamento riguardano:

- a) la riconfigurazione;
- b) il risanamento o la bonifica, con o senza delocalizzazione;
- c) la dismissione o cessazione.

Art. 14 – Modifica di impianti esistenti

Le riconfigurazioni comportanti variazioni in diminuzione di esposizione ai campi elettrici ed elettromagnetici, sono oggetto di comunicazione al Comune, all'ARPA e all'AUSL accompagnata da asseverazione del rispetto dei requisiti che abilitano alla procedura semplificata.

Le modifiche delle installazioni esistenti che determinano un incremento di campo elettrico debbono essere autorizzate come da normativa vigente.

Le riconfigurazioni di impianti esistenti ubicati nelle fasce territoriali in prossimità di ricettori sensibili, sono soggette a supplemento istruttorio al fine di verificare il perseguimento del principio di minimizzazione del presente Regolamento.

Art. 15 – Risanamento e bonifica visiva di impianti esistenti

Gli interventi di risanamento riguardano la riconduzione degli impianti non conformi al rispetto dei limiti di esposizione fissati dalla normativa sovra ordinata vigente. –

Il Comune ha facoltà di approvare periodicamente un elenco di installazioni e impianti da bonificare per motivi di intrusione visiva e di negativo impatto sul passaggio visuale o perché costituenti non appropriato vincolo allo sviluppo urbanistico del territorio.

Ferma restando la possibilità di bonifica caso per caso sulla base di progetti presentati dai gestori, i tempi, le modalità e le priorità di intervento sono oggetto di un Programma di bonifica da definirsi mediante convenzioni tra il Comune e i Concessionari interessati.

Gli interventi di bonifica di cui al comma 3, hanno luogo mediante interventi modificativi dell'aspetto visivo o mediante delocalizzazione.

Art. 16 – Dismissione/cessazione di impianti

La dismissione di impianti fissi per la telefonia mobile deve essere comunicata al Comune da parte del Concessionario, almeno 30 giorni prima dell'effettuazione dell'intervento, indicando la data presunta dello stesso. Con la comunicazione il Concessionario indica le modalità di riduzione in pristino dei siti, - sia relativi a proprietà private, che a luoghi di proprietà pubblica, - in seguito alla dismissione, con particolare riferimento alle opere civili e alle trasformazioni edilizie a suo tempo realizzate in connessione con l'installazione dell'impianto fisso.

Art. 17 – Formazione e aggiornamento del Catasto degli impianti fissi per la telefonia mobile

Il Comune, avvalendosi di ARPA, realizza ed aggiorna il catasto delle stazioni radio base esistenti, corredato delle caratteristiche tecniche necessarie alla valutazione dei campi elettromagnetici.

La relativa mappa viene gestita su cartografia informatizzata.

Art. 18 - Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione delle norme del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui ai successivi commi.

Chiunque installi impianti per la telefonia mobile senza la prescritta autorizzazione o diversi da quelli per i quali è stata prevista l'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa da € 2.582,00 a € 10.329,00. Qualora l'impianto risulti anche attivato il Comune provvede, con apposito atto ad inibirne l'uso.

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento oltre alla sanzione di cui al comma 2, si applica la sospensione degli atti autorizzatori da uno a quattro mesi. In caso di reiterata violazione l'autorizzazione è revocata.

Art. 19 – Spese istruttorie

In conformità a quanto previsto dall' art. 8 c. 9 della L.R. 30/2000 e dagli artt. 8.2 e 12.1) della direttiva di cui alla Deliberazione G.R. n. 1138/2008, i procedimenti relativi alla valutazione delle aree di ricerca e al rilascio delle autorizzazioni per impianti fissi e mobili disciplinate dall' art. 8 commi 2 e 6 e dall'art. 12 della LR 30/2000, sono assoggettati ad oneri istruttori da definirsi con apposito atto, sulla base delle specifiche direttive e/o indicazioni regionali, e in conformità con la disciplina dei diritti di segreteria per i procedimenti di Sportello Unico ed i procedimenti urbanistico edilizi, e, quando dovute, le quote destinate all'ARPA e all'AUSL, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

L'ammontare delle spese istruttorie sarà periodicamente aggiornato, in particolare tenendo conto delle indicazioni in tal senso della Regione Emilia Romagna.

Art. 20 - Informazione

Il Comune promuove, in collaborazione con Università, ARPA ed AUSL iniziative di informazione alla cittadinanza, con particolare attenzione ai giovani e di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dei campi elettromagnetici.

Art. 21 - Norme di rinvio ad altri provvedimenti

Per quanto non espressamente disciplinato dal Presente Regolamento si rimanda alle conformi disposizioni della L. 23/2/2001 n. 36, della LR 31/10/2000 n. 30, così come modificata e integrata dalla LR 25/11/02, n. 30 e dalla LR 14/4/2004, n. 7 e della "Direttiva per l' applicazione della LR 31/10/2000 n. 30" di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 20/2/2001 n. 197 successivamente integrata con Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2008 n. 1138, nonché del DPR 7/12/2000 n. 440 "Regolamento recante modifiche e integrazioni al DPR 20/10/98 n. 447, in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi".